



TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali

Proc. n. 1 /2021 S.I. (liquidazione del patrimonio)

Il giudice, dott.ssa Mariarosaria Savaglio

letta il ricorso depositato nell'interesse di Arturi Anna con il quale ha chiesto l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter. e ss. L. n. 3/2012 e le conseguenziali pronunce in punto di divieto di avvio o di prosecuzione di azioni esecutive;

rilevato, l'istante dichiara di mettere a disposizione dei creditori l'intero proprio patrimonio, chiedendo la nomina di un liquidatore, da individuarsi, ove possibile, nello stesso gestore della crisi;

evidenziato che a fronte della domanda di apertura della procedura di liquidazione il giudice deve verificare l'assenza di atti in frode compiuti dal debitore negli ultimi 5 anni e il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 14-ter l.f. (vale a dire: il non essere il debitore soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla medesima l. 3/2012; il non avere il debitore fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla medesima l. 3/2012);

rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 14-ter, co. 2 l. 3/2012 la domanda di liquidazione deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, ovvero: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia, nonché, qualora il debitore svolga attività di impresa, le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale;

osservato, ancora, ai sensi dell'art. art. 14-ter, co. 3, l. 3/2012 alla domanda di liquidazione devono essere allegati anche l'inventario di tutti i beni del debitore e una



relazione particolareggiata del gestore della crisi che necessariamente deve avere il contenuto minimo indicato dalla medesima norma;

evidenziato che ai sensi dell'art. 14-ter, co. 5 l. 3/2012 "La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore";

esaminata la documentazione allegata al ricorso e letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi;

rilevato che appare sussistere al competenza di questo Tribunale a provvedere in ragione della residenza dell'istante;

rilevato che l'istante ha dedotto che:

- Non ricorrono situazioni di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2, lett. a e b della L. 3/2012;
- Di trovarsi in situazione di sovraindebitamento;

rilevato, inoltre, che la situazione debitoria dell'istante si sostanzia essenzialmente nel debito derivante dall'accensione di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, già sottoposta ad esecuzione, oltre che agli oneri per l'esecuzione stessa e debiti di entità molto inferiore nei confronti dell'INPS e del condominio.

preso atto che il patrimonio dell'istante risulta composto esclusivamente da tale immobile adibito ad abitazione principale e sito in Cosenza e dei mobili in esso contenuto,

rilevato, altresì, che allo stato il reddito dell'istante deriva dalla percezione di un reddito di cittadinanza pari ad € 850,00;

rilevato che alla domanda è stata allegata la relazione particolareggiata ex art. 14 *ter* comma III della L. 3/2012 a firma dell'OCC dott.ssa Franca Varcasia, a scopo informativo e certificatorio;

rilevato che, come si evince dalla relazione relata e dalla documentazione allegata in atti, i motivi della crisi di economica e patrimoniale del debitore sono riconducibili alla perdita del posto di lavoro che non ha reso più possibile onorare le rate del mutuo sottoscritto per l'acquisto dell'immobile in precedenza e che successivamente l'istante risulta essersi separata dal marito e dagli atti non risulta che percepisca alcun mantenimento dallo stesso;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori, né atti di disposizione del patrimonio del debitore negli ultimi cinque anni;

ritenuto alla luce della documentazione prodotta ed esaminata:



- che non sussistano condizioni di inammissibilità (art. 7. co II. lett a) e b) della L. 3/2012;
- che risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9, co II e III, L. 3/2012 e quella ulteriormente prescritta;
- che la liquidazione del patrimonio, secondo il piano, si svolgerà in un lasso di tempo ragionevole, quantificato in un anno e mezzo.

ritenuto che possa essere designato quale liquidatore il professionista che ha assolto le funzioni di OCC, dott.ssa Franca Varcasia, atteso che dalla normativa vigente non si individuano incompatibilità (e anzi nel codice della crisi già approvato ma non ancora entrato in vigore è previsto che l'attività debba essere svolta preferenzialmente dall'OCC autore della relazione) e rilevato che i compensi già previsti nella proposta per questi devono essere intesi come riferibili non solo alla stesura della relazione, ma altresì alla successiva attività liquidatoria;

ritenuto di poter concedere termine per integrazione (nell'ambito del quale si dovrà dare atto anche degli esiti della vendita del 5.12.2019 rispetto ai beni oggetto della procedura esecutiva n. 148/2010 RGEI, evidentemente destinata ad incidere sulle possibilità di apertura della liquidazione);

PQM

Letto l'art. 14 quinquies della l.3/2012

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione

NOMINA

Liquidatore la dott.ssa Franca Varcasia

DISPONE

che fino alla chiusura della procedura non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ne' acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e in particolare dispone la sospensione della procedura esecutiva n. n. 150/2018 rg es mob.;

DISPONE



Che il presente decreto venga pubblicato sul sito internet del Tribunale e trascritto a cura del liquidatore presso i competenti pubblici registri immobiliare e iscritto (se ne ricorrono i presupposti presso il competente registro delle imprese

Si comunichi al gestore della crisi e al ricorrente presso il difensore.

Cosenza, 22.12.2020

Il giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio

